



STUDIO
BISCOZZI NOBILI
legale - tributario

TAX ALERT N. 6

15 maggio 2019



D.L. n. 34/2019 – COMMENTO ALLE PRINCIPALI NOVITA' FISCALI

Il D.L. n. 34/2019, recante “*Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi*”, contiene numerose e significative disposizioni di carattere fiscale, tra cui reintroduzione dei c.d. super-ammortamenti, revisione del regime mini-Ires, modifiche al regime della *patent box*, bonus per le operazioni di aggregazione aziendale, nonché novità in tema di definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali.

Di seguito una rassegna, in pillole, delle principali misure.



SUPER - AMMORTAMENTO

Viene reintrodotta, per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni, la **maggiorazione (30%) del costo di acquisizione** dei beni materiali strumentali nuovi. Nello specifico sono agevolabili gli investimenti effettuati:

- dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019, ovvero
- entro il 30 giugno 2010, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

La maggiorazione **non si applica**:

- a taluni veicoli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, ai veicoli adibiti ad uso pubblico ai veicoli e ad altri mezzi di trasporto per i quali il TUIR prevede specifici limiti di deduzione;
- sulla parte di investimenti complessivi **eccedenti il limite di 2,5 milioni di Euro**.

Riferimenti normativi: art. 1 D.L. n. 34/2019.



MINI - IRES

Il Decreto crescita abroga la c.d. mini-Ires introdotta dalla legge di Bilancio 2019, sostituendola con un nuovo regime di favore.

L'agevolazione opera fino a concorrenza dell'importo corrispondente agli utili di esercizio accantonati a riserve (diverse da quelle di utili non disponibili), nei limiti dell'incremento di patrimonio netto.

La **misura dell'aliquota IRES** agevolata prevista dalla nuova disposizione è la seguente:

- **22,5%** per il 2019;
- **21,5%** per il 2020;
- **21%** per il 2021;
- **20,5%** dal 2022.

Riferimenti normativi: art. 2 D.L. n. 34/2019.

DEDUCIBILITA' IMU DALLE IMPOSTE SUI REDDITI

Viene **umentata la deducibilità** dalle imposte sui redditi dell'IMU relativa agli immobili strumentali.

In particolare, per la determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti o professioni, l'IMU relativa ai predetti beni è deducibile nelle seguenti misure:

- **50%** per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018 (2019, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare);
- **60%** per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019 e al 31.12.2020 (2020 – 2021, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare);
- **70%** a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2021 (2022 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare).

Riferimenti normativi: art. 3 D.L. n. 34/2019; art. 14, D.Lgs. n. 23/2011.



MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA PATENT BOX

Si prevede la possibilità, a decorrere dal 2019 ed in alternativa alla procedura di *ruling*, di determinare e dichiarare il reddito agevolabile ai fini del *Patent Box*, indicando le informazioni necessarie alla predetta determinazione in idonea documentazione appositamente predisposta (analogamente a quanto avviene per il transfer pricing).

I soggetti che optano per tale modalità ripartiscono la variazione in diminuzione in **tre quote annuali** di pari importo, da indicare nella dichiarazione dei redditi e IRAP relativa al periodo d'imposta in cui viene esercitata tale opzione e in quelle relative ai due periodi d'imposta successivi.

Riferimenti normativi: art. 4 D.L. n. 34/2019.

BONUS AGGREGAZIONE

- in relazione ad operazioni di aggregazione aziendale realizzate attraverso **fusione o scissione**, effettuate a partire dal 1° maggio 2019 fino al 31 dicembre 2022, si considera riconosciuto, ai fini fiscali, il valore di avviamento e quello attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali, per effetto della imputazione su tali poste di bilancio del **disavanzo da concambio**, per un ammontare complessivo non eccedente l'importo di **5 milioni di Euro**;
- nel caso di operazioni di **conferimento di azienda** effettuate a partire dal 1° maggio 2019 fino al 31 dicembre 2022, si considerano riconosciuti, ai fini fiscali, i maggiori valori iscritti dal soggetto conferitario a titolo di avviamento o sui beni strumentali materiali e immateriali, **per un ammontare complessivo non eccedente l'importo di 5 milioni di euro**.

Il maggior valore attribuito ai beni ai sensi dei commi precedenti è riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi ed IRAP, a decorrere dall'esercizio successivo a quello in cui ha avuto luogo l'operazione di aggregazione aziendale.

Il Bonus aggregazione si applica a condizione che:

- alle operazioni di aggregazione aziendale partecipino esclusivamente imprese operative da almeno due anni.

BONUS AGGREGAZIONE (segue)


Il Bonus aggregazione non si applica:

- alle imprese facenti parte di uno stesso gruppo societario;
- ai soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20%;
- ai soggetti controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto.

Decade dall'agevolazione la società risultante dall'aggregazione che nei primi quattro periodi d'imposta dalla effettuazione dell'operazione:

- pone in essere ulteriori operazioni straordinarie, ovvero
- cede i beni iscritti o rivalutati.

Riferimenti normativi: art. 11 D.L. n. 34/2019.



DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE REGIONALI DEGLI ENTI LOCALI

Viene introdotta la possibilità per gli enti territoriali (regioni, province, città metropolitane e comuni) di disporre la definizione agevolata delle proprie entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale, con l'esclusione del pagamento delle sanzioni.

Riferimenti normativi: art. 15 D.L. n. 34/2019.



Associazione Professionale

MILANO

Corso Europa 2

20122 (MI)

Tel. 02 76 36 931

Fax 02 76 01 51 78

nome.cognome@slta.it

www.biscozzinobili.it